

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a – Parma

* * * * *

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione assunta il 27/04/2012 N.269

Proposta n. 15971

Ufficio/Servizio proponente: DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.**

Il giorno 27/04/2012 alle ore 15:00 nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – Strada del Quartiere n.2/a – Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, ha adottato l'atto in oggetto specificato.

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:

- Legge n. 584/1975 avente ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 avente ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001 avente ad oggetto "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2, avente ad oggetto "Tutela della salute dei non fumatori";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.03 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004 "Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 "Legge finanziaria 2005";
- Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) "Modifiche al sistema penale";
- L.R. n. 17/2007 "Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo";
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 "Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo";
- L.R. n. 21/84 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" così come modificata dagli artt. 51 della L.R. n. 4/2010 e 27 della L.R. n. 7/2010;

PRESO ATTO che la L.R. n. 4/2010 art. 51, comma 3, ha modificato la L.R. n. 21/84 spostando la competenza dell'applicazione delle sanzioni amministrative in capo all'Azienda USL e conseguentemente anche l'introito dei proventi derivanti dalle sanzioni;

CONSIDERATO che:

- il Piano Sanitario Nazionale 2007-2009 indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell'abitudine al fumo;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna ribadisce quale obiettivo generale del programma la prevenzione di abitudini, comportamenti e stili di vita non salutari, annoverando tra i progetti costitutivi quello per la prevenzione del tabagismo e tra gli obiettivi specifici l'implementazione di ambienti favorevoli alla salute e liberi dal fumo (tra cui gli ospedali e i servizi sanitari);

- la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
 - la diminuzione del numero di fumatori attivi
 - la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivoe ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;

VISTA la nota della Regione Emilia-Romagna Prot. n. 255642 del 20/10/11 a firma congiunta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle carceri e del Responsabile del Servizio di Sanità Pubblica con la quale si trasmette all'AUSL il regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo;

RILEVATO che con tale nota viene disposto che a fronte della delicatezza delle funzioni si specifica che rientrano negli agenti accertatori tutti gli operatori del DSP con funzioni di Polizia Giudiziaria;

DATO ATTO della Deliberazione n. 599 del 14/07/2000 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo";

RICHIAMATE, altresì:

- la deliberazione assunta il 28/12/2001 n. 783 avente per oggetto: "Nomina accertatori per il controllo delle disposizioni nazionali e regionali sul divieto di fumo nei locali dell'AUSL. Provvedimenti conseguenti";
- la deliberazione n. 62 del 22/02/2002 avente ad oggetto "Rettifica della deliberazione n. 783 del 28/12/2001 nomina accertatori per il controllo delle disposizioni nazionali e regionali sul divieto di fumo nei locali dell'AUSL. Provvedimenti conseguenti. Per meri errori materiali";

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare ed integrare il "Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 17/2007 approvando il nuovo testo del "Regolamento sul divieto di fumo", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo che sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui alla delibera n. 599 del 14/07/2000;
- riesaminare gli atti relativi alla nomina degli agenti accertatori precedentemente citati;


SU PROPOSTA del Direttore Sanitario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- 1) per quanto meglio evidenziato in premessa, di modificare ed integrare il "Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 17/2007;

- 2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento sul divieto di fumo”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui alla delibera n. 599 del 14/07/2000 (Allegato 1);
- 3) di approvare l’elenco degli accertatori nominati per il controllo delle disposizioni nazionali e regionali sul divieto di fumo nei locali dell'AUSL, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che tutto il personale con funzioni di Polizia Giudiziaria del DSP Aziendale svolge funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni sul divieto di fumo come da disposizione regionale n. 255642/2011 (Allegato 2);
- 4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica affinché provveda, con propri atti, a nominare/integrare/modificare l’elenco degli agenti accertatori;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori delle articolazioni, ai Direttori dei Servizi centrali, al Responsabile della Comunicazione aziendale affinché provveda in collaborazione con il DSP ad un adeguata informazione ai collaboratori dell’Azienda, anche attraverso la pubblicazione del presente regolamento sull’Intranet Aziendale;
- 6) di precisare che alle violazioni previste dalle norme sul divieto di fumo si applicano le sanzioni previste ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 “Legge finanziaria 2005” (art. 1, commi 189-190-191) (Allegato 3);
- 7) di precisare che il pagamento delle sanzioni correlate alla violazione del divieto di fumo dovrà essere effettuato da parte dei trasgressori mediante versamento sul conto corrente postale intestato all’Azienda indicato nel Regolamento e sarà riferito al conto economico 4206074“sanzioni amministrative fumo ex L.3/03”.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Unità Sanitaria Locale (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero di fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Divieto di fumo

È vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R n. 17/2007, il divieto di fumare si applica anche nelle aree

aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica.

È vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questi utilizzati.

Art. 4 – Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice, in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema e come da articoli successivi

Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito secondo i seguenti criteri:

- per l'Ospedale di Fidenza e San Secondo P.se il Direttore Medico dell'Ospedale di Fidenza-San Secondo Parmense;
- per l'Ospedale di Borgotaro il Direttore Medico dell'Ospedale di Borgotaro;
- per le altre strutture al Direttore o Responsabile che abbia complessivamente la gestione di una quantità maggiore di spazi assegnati in uso esclusivo rispetto a tutte le altre articolazioni organizzative presenti nello stabile, salvo diverso accordo da comunicarsi preventivamente alla Direzione Sanitaria.

I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento (Allegato 3);
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R n. 17/2007, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento;
- c) individuare come da Allegato 2) i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni dando atto che tali funzioni devono essere effettuate da tutti gli operatori con qualifica di Polizia Giudiziaria afferenti al DSP.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Art. 6 - Agenti accertatori

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dai Responsabili delle strutture o dall'Azienda come Agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla

violazione delle norme in materia di divieto di fumo in tutto l'ambito dell'Azienda USL di Parma.

In particolare :

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (Mod. All. 1), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore).

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda USL;
- b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81: al trasgressore viene consegnato il bollettino di c/c postale dell'Azienda USL (o altro, secondo le modalità di pagamento previste dall'Azienda) su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- g) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
- h) una copia viene trasmessa tempestivamente alla Azienda USL, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
- i) una copia viene conservata presso l'Ente in cui è stata accertata la violazione.

Art. 7 - Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191). In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:
da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il pagamento della sanzione di cui al punto precedente deve essere effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'Ordinanza-ingiunzione, mediante versamento sul seguente conto corrente delle Poste Italiane intestato all'Azienda USL di Parma:

C/C Postale nr. 67096800

IBAN: IT88R0760112700000067096800

Art 9 - Rapporto

L'Agente accertatore effettua il rapporto dell'avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto all'Ufficio amministrativo dell'Azienda USL competente ad accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto Ufficio amministrativo dell'Azienda USL competente, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore Generale dell'Azienda USL, secondo la procedura di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

Annualmente l'Azienda presenta un breve rendiconto al Prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

Art. 10 - Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo

Art. 11 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.


In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta

- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art. 12 - Decorrenza.

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il regolamento di cui alla delibera n. 599 del 14/07/2000.



ALLEGATO 2

ELENCO AGENTI ACCERTATORI SUDDIVISI PER DISTRETTO E OSPEDALI

DISTRETTO DI FIDENZA

1. Alfonsetti Maria Grazia
2. Amendola Filomena
3. Barani Roberta
4. Baruffaldi Antonio
5. Bonini Elda
6. Botti Mara
7. Cadamagni Giuliana
8. Cantarelli Maurizio
9. Crosali Celina
10. De Pietri Stefania
11. Gaibazzi Leonarda
12. Gatti Maria Rosaria
13. Gazzola Annamaria
14. Giorgi Sabrina
15. Guareschi Alda
16. Ludovico Livia
17. Marchignoli Luigi
18. Mazza Saura
19. Mestieri Nicoletta
20. Milani Daniela
21. Nava Monica
22. Padula Gerardina Palma
23. Panizza Roberta
24. Pulella Ferdinando
25. Santi Primo
26. Severi Francesca
27. Tanzi Fabio

OSPEDALE DI FIDENZA –S. SECONDO P.SE

1. Boggiani Antonio
2. Cantarelli Cinzia
3. Caraffini Alessandra
4. Casetti Roberto
5. Chillemi Cinzia
6. Ferri Caterina
7. Ferri Luciana
8. Gallicani Regina
9. Gambazza Cristina
10. Ghisoni Francesco

11. Licheri Vittoria
12. Marchi Maria Giulia
13. Menta Alberto
14. Mondelli Mara
15. Negri Antonio
16. Regnani Sandra
17. Robuschi Angela
18. Sernesi Ombretta
19. Sesenna Milena
20. Tedeschi Enrica
21. Ugolini Guido
22. Valesi Miria
23. Verdi Enrica

DISTRETTO SUD EST

1. Ficarra Rosario
2. Tiziana Giuffredi
3. G. Luca Mezzadri

OSPEDALE DI BORGOTARO

1. Brindani Roberto
2. Solari Giacomo

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

1. Brunetti Tiziana
2. Bussolati Claudio
3. Leoni Monica
4. Romagnoli Paolo


DISTRETTO DI PARMA

1. Abelli Serafina
2. Azzolini Tiziana
3. Bassi Emanuela
4. Bernardi Patrizia
5. Capone Arnaldo
6. Colangelo Chiara
7. Dall'Asta Paolo
8. Fertonani Giuseppe
9. Frati Fulvio
10. Gandolfi Maria Grazia
11. Gatta M. Grazia
12. Gibin Anna Maria
13. Grassi Rossella
14. Miglioli Mariastella
15. Orsi Nicoletta
16. Padovani Paola
17. Panizzi Piera
18. Repetti Valter

19. Sacco' Paola
20. Solombrino A. Rosa

SEDE CENTRALE

1. Minadeo Marlina



ALLEGATO 3

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI
ILLECITO AMMINISTRATIVO N.**

Oggi..... alle orenei locali
siti in via.....n. il sottoscritto.....

In qualità di Agente Accertatore / Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha accertato che il Sig.
.....nato a il
Residente ain via.....n.telefono.....

Documento di riconoscimento.....

Minorenne soggetto a potestà/tutela di

Ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, art. 51 Legge 3/2003 e Accordo Stato Regioni del 16/12/2004 in quanto fumava all'interno di
..... locale nel quale vige il divieto di fumo come evidenziato da
apposito cartello esposto.

Ha violato le disposizioni contenute nella L.R. n. 17/2007 in quanto fumava in un'area esterna immediatamente limitrofa agli accessi e ai percorsi sanitari, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione.....

L'illecito suddetto, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, può essere estinto eseguendo il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dal giorno della contestazione o della notificazione, di €

In caso di notificazione a mezzo raccomandata AR si dovranno aggiungere € per le spese postali, per un totale di €

Il pagamento si effettua mediante l'unito bollettino di c/c postale.

Copia del presente verbale sarà trasmesso assieme al rapporto, per gli ulteriori provvedimenti, all'Ufficio amministrativo.....

In mancanza del pagamento in misura ridotta sarà inoltrato il rapporto di cui all'art. 17 L. 24.11.1981, n 689 alla competente Autorità, di cui alla Legge Regionale n. 21/1984 così come modificata dall'art. 51 della L.R. n. 4/2010.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/841, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, l'interessato può presentare al Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma, scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, esaminati i documenti inviati e gli scritti difensivi, se riterrà fondato l'accertamento, determinerà con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiungerà il pagamento, insieme con le

spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate, altrimenti emetterà ordinanza motivata d'archiviazione. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In base alla normativa vigente, è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione di ricorrere contro la stessa al Giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso non abbia fatto ricorso amministrativo al Direttore Generale dell'AUSL, sia qualora quest'ultimo abbia emanato l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione.

RELATA DI NOTIFICA

Il presente processo verbale viene notificato:

- mediante consegna a mano al trasgressore Sig.
- mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R.

Il ricevente.....

Il verbalizzante.....

NOTIFICAZIONI


Trattandosi di persona soggetta a potestà/tutela, la violazione viene notificata-contestata anche al Sig.

Relazione di notifica: il sottoscritto ha notificato copia del presente verbale al Sig
..... quale obbligato in solido con l'Autore della violazione.

Il ricevente.....

Il verbalizzante.....

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI

Legge 11.11.1976, n.584; Art. 61 Legge
16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo
Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni
16.12.2004; Legge Regionale 17/2007
I trasgressori sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro
275, raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12
anni. Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria
o Amministrativa

DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,
ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

L'ACCERTAMENTO E LA
CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI
SPETTA INOLTRE AL PERSONALE
DEI CORPI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI
UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA.

Letto, confermato, firmato:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elena Saccenti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Fabi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata **affissa all'albo** di questa Azienda Unità Sanitaria Locale **IL GIORNO 04/05/2012** e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla Legge Regionale sopra indicata.

Lì 04/05/2012 IL FUNZIONARIO

Dott. Erio Azzolini

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO

Dott. Erio Azzolini

La presente deliberazione pubblicata il _____, **soggetta a controllo** della Giunta Regionale (Legge 30/12/1991 n. 412 Art. 4 c.8)
Data ricevimento Regione prot. n. _____ del _____
Chiarimenti Regione prot n.. _____ del _____
Richiesta chiarimenti ai servizi/uffici prot. n. _____ / _____ del _____
Controdeduzioni Regione _____
Regione annullamento parziale/totale prot. _____ del _____
È divenuta esecutiva in data _____
è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del _____

La presente deliberazione viene trasmessa

- al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 04/05/2012
- al Consiglio dei Sanitari il
- alla Conferenza dei Sindaci il

ai seguenti uffici/servizi: